

forze, assicurare che il contratto sia l'espressione della libera volontà delle parti, impedire che questa libera volontà possa nuocere all'interesse sociale: questo dovrebbe essere il supremo principio informatore del contratto di lavoro „.

4. Ma questo compito supremo si consegue adottando la figura della *locazione* patrocinata, come s'è visto, dal professore Jannaccone e dall'avv. Barassi, o quella di un *contratto speciale* come propone l'avv. Modica?

La nostra opinione è che, come fu già accennato, non si addica più ora al contratto di lavoro la figura giuridica della locazione, ma non segue da ciò che cotesto contratto abbia a rimaner fuori da qualsiasi delle figure ammesse nell'odierno giure positivo.

Se non che, prima d'entrare nel merito della questione, dobbiamo fermarci un po' sulla considerazione preliminare che fa il Barassi circa le attinenze tra il punto di vista giuridico e il sociologico in cotesto tema. Il suo parere è, come s'è veduto, poco favorevole a quell'indirizzo critico-scientifico che intende alla *socializzazione* del diritto civile. Ma è un parere al quale non possiamo aderire. Già in tesi generale non vediamo in che e come il criterio sociologico, applicato alla fenomenologia giuridica, agisca come elemento perturbatore.

Come mai senza cotesto criterio è possibile considerare il diritto nella totalità dei suoi rapporti? Scrive bene il Vanni che il contenuto del diritto “ non può intendersi per sè stesso. Il punto di vista deve allargarsi ancora: la fenomenologia giuridica va colpita ove essa è in realtà, nel seno cioè di una ben più vasta e completa fenomenologia, quella sociale tutta quanta „ ⁽¹⁾. Infatti donde il diritto civile nella sua triplice determinazione di legge, di giurisprudenza e di dottrina trae la propria ragion d'essere se non dalle condizioni di struttura e di funzionamento di ogni civile società? Il concetto di *proporzione personale e reale*, insito nella concezione del diritto, secondo la celebre definizione dantesca ⁽²⁾, è inseparabile da quello di assetto sociale; e a conservare, nella parte che gli spetta questa duplice proporzione,

(1) VANNI, *Il Diritto nella totalità de' suoi rapporti e la ricerca oggettiva*. Roma, 1900, pag. 7.

(2) DANTE, *De Mon.* 2, 5: “ Jus est realis et personalis hominis ad hominem proportio; quae servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit „. E poco appresso v'è la considerazione indicata quassù.